REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/63 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2014

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 103, paragrafi 7 e 8,

considerando quanto segue:

- La direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione per permettere alle autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione. Tali meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero essere dotati di mezzi finanziari adeguati che permettano un funzionamento efficace del quadro di risoluzione; sono pertanto abilitati a raccogliere contributi ex ante presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio, ivi comprese le succursali nell'Unione (di seguito «enti»).
- (2) Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione non solo presso gli enti, ma, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, della stessa direttiva, anche presso le succursali nell'Unione. Le succursali nell'Unione sono contemplate anch'esse negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi della delega di potere di cui all'articolo 103, paragrafi 7 e 8, della medesima direttiva. Tuttavia, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (²), i requisiti prudenziali e il trattamento di vigilanza delle succursali nell'Unione ricadono nella competenza degli Stati membri, è opportuno che molte delle metriche di correzione in funzione del rischio di cui al presente regolamento delegato non si applichino direttamente alle succursali nell'Unione. Pertanto, le succursali nell'Unione, pur non rientrando nell'ambito di applicazione del presente regolamento, potrebbero essere assoggettate ad un regime specifico sviluppato dalla Commissione in un futuro atto delegato.
- A norma degli articoli 6, 15, 16, 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del (3) Consiglio (3), determinate imprese di investimento autorizzate a svolgere solo servizi e attività limitati non sono assoggettate a taluni requisiti patrimoniali e di liquidità ovvero possono esserne esentate. Ad esse non si applicherebbero quindi molte delle metriche di correzione in funzione del rischio da stabilirsi. Benché l'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE obblighi gli Stati membri a raccogliere presso tali imprese di investimento contributi ex ante, è opportuno lasciare ai singoli Stati membri la facoltà di stabilire la correzione per il rischio in modo che non costituisca per esse un onere sproporzionato. Dette imprese di investimento non dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- A norma dell'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, nell'arco del periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva e il 31 dicembre 2024, il rispettivo meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l'1 % dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio. Nel corso di tale periodo i contributi ai meccanismi di finanziamento dovrebbero essere spalmati nel tempo e nel modo più uniforme possibile, fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti.
- (5) L'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, ai fini del raggiungimento del livelloobiettivo fissato nell'articolo 102 della medesima direttiva, i contributi siano raccolti a cadenza almeno annuale.

creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽¹) GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190. (²) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti

A norma dell'articolo 103, paragrafo 2, di detta direttiva, il contributo annuale dovrebbe rispecchiare le dimensioni dell'ente, in quanto dovrebbe basarsi su un importo fisso determinato in funzione delle sue passività (di seguito «contributo annuale di base»); in secondo luogo, il contributo annuale di base rispecchia anche il livello di rischio delle attività condotte dall'ente, perché dovrebbe essere corretto in funzione del suo profilo di rischio (di seguito «ulteriore correzione per il rischio»). La dimensione costituisce il primo indicatore del rischio rappresentato dall'ente: più grande è l'ente, più probabile è che, in caso di difficoltà, l'autorità di risoluzione ne ritenga la risoluzione nell'interesse pubblico e si avvalga del meccanismo di finanziamento della risoluzione per assicurare un'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione.

- (6) Per precisare il modo in cui l'autorità di risoluzione debba correggere i contributi in funzione del profilo di rischio dell'ente, è necessario stabilire le categorie e gli indicatori di rischio da utilizzare per determinare il profilo di rischio dell'ente, il meccanismo con cui correggere in funzione del rischio il contributo annuale di base e lo stesso contributo annuale di base quale punto di partenza per la correzione in funzione del rischio. Questi elementi, che verrebbero a integrare i criteri di rischio previsti all'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, dovrebbero essere stabiliti in modo da mantenere la parità di condizioni fra gli Stati membri e preservare un mercato interno forte evitando divergenze tra gli Stati membri quanto all'impostazione del calcolo dei contributi al rispettivo meccanismo di finanziamento della risoluzione. Risulta così possibile assicurare che i contributi versati dagli enti ai meccanismi di finanziamento della risoluzione siano equiparabili e prevedibili per le varie tipologie di enti creditizi, il che è importante ai fini della parità di condizioni nel mercato interno.
- (7) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), il Comitato di risoluzione unico istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del medesimo regolamento, qualora svolga compiti ed eserciti poteri che a norma della direttiva 2014/59/UE devono essere svolti o esercitati dalle autorità nazionali di risoluzione, è considerato l'autorità nazionale di risoluzione pertinente ai fini dell'applicazione del regolamento e della direttiva. Poiché l'articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 abilita il Comitato di risoluzione unico a calcolare i contributi degli enti al Fondo di risoluzione unico che il 1º gennaio 2016 subentrerà ai meccanismi di finanziamento degli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico in applicazione del presente regolamento basato sull'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, il concetto di autorità di risoluzione ai sensi del presente regolamento dovrebbe includere anche il Comitato di risoluzione unico.
- (8) Per i gruppi il calcolo dei contributi a livello individuale causerebbe un doppio conteggio di talune passività nella determinazione del contributo annuale di base dei diversi soggetti del gruppo, perché le passività connesse agli accordi conclusi tra enti dello stesso gruppo sarebbero computate nelle passività totali prese in considerazione per determinare il contributo annuale di base di ciascun soggetto del gruppo. Per i gruppi è pertanto opportuno precisare in maggior dettaglio la determinazione del contributo annuale di base per rispecchiare l'interconnessione fra i soggetti di uno stesso gruppo e per evitare il doppio conteggio delle esposizioni infragruppo. Per assicurare parità di condizioni tra i soggetti appartenenti a uno stesso gruppo e gli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale o sono affiliati permanentemente allo stesso organismo centrale, lo stesso trattamento dovrebbe applicarsi a questi ultimi.
- (9) Ai fini del calcolo del contributo annuale di base del soggetto di un gruppo, dovrebbero essere escluse dalle passività totali le passività derivanti dai contratti che il soggetto ha concluso con altri soggetti dello stesso gruppo. Tale esclusione dovrebbe tuttavia essere possibile soltanto se ciascun soggetto del gruppo è stabilito nell'Unione, è incluso integralmente nello stesso consolidamento ed è sottoposto a adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo del rischio, e se non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il tempestivo rimborso delle passività in questione alla scadenza. Dovrebbe risultare così possibile impedire che le passività siano escluse dalla base di calcolo dei contributi se non vi sono garanzie che le esposizioni da finanziamenti infragruppo sarebbero coperte qualora la solidità finanziaria del gruppo interessati dall'esenzione, l'esclusione delle passività infragruppo conceda un vantaggio ai soggetti del gruppo interessati dall'esenzione, l'esclusione non dovrebbe consentire all'ente che, grazie ad essa, pure ne rispetterebbe le condizioni, di beneficiare del sistema di contribuzione semplificato concesso agli enti di piccole dimensioni. Per assicurare parità di condizioni tra i soggetti appartenenti a uno stesso gruppo e gli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale o sono affiliati permanentemente allo stesso organismo centrale, lo stesso trattamento dovrebbe applicarsi a questi ultimi.

⁽¹) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

- (10) In deroga alla regola secondo cui i contributi dovrebbero essere calcolati a livello individuale, nel caso dell'organismo centrale cui sono affiliati enti creditizi interamente o parzialmente esentati dai requisiti prudenziali nella legislazione nazionale conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative ai contributi ex ante dovrebbero applicarsi soltanto all'organismo centrale e agli enti creditizi affiliati considerati nel loro insieme su base consolidata, perché la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati sono controllate, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti.
- (11) È opportuno precisare in maggior dettaglio la determinazione del contributo annuale di base per le infrastrutture dei mercati finanziari. Alcune infrastrutture dei mercati finanziari, quali le controparti centrali (CCP) o i depositari centrali di titoli (CSD), sono autorizzate anche come enti creditizi. In particolare alcuni CSD prestano servizi di tipo bancario accessori alla loro attività di infrastrutture di mercato. Contrariamente agli enti creditizi, i CSD non detengono depositi protetti bensì, perlopiù, saldi infragiornalieri o *overnight* derivanti dal regolamento delle operazioni su titoli che forniscono a enti finanziari o banche centrali, che, di norma, non determinano saldi in contante assimilabili alla provvista di fondi per lo svolgimento di attività bancarie. Poiché i servizi di tipo bancario prestati dalle infrastrutture dei mercati finanziari sono accessori all'attività principale di compensazione e di regolamento per la quale tali infrastrutture sono soggette a rigorosi requisiti prudenziali ai sensi dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 648/2012 (¹) e (UE) n. 909/2014 (²) e delle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, e dato che il modello aziendale delle infrastrutture dei mercati finanziari non comporta rischi equiparabili a quelli di un ente creditizio, nella determinazione dell'ammontare delle passività totali di tali soggetti ai fini del calcolo del loro contributo annuale di base dovrebbero essere computate soltanto le passività connesse all'attività di tipo bancario svolta.
- (12) Il fatto che la contabilità dei derivati non sia armonizzata nell'Unione per i conti su base individuale potrebbe incidere sull'importo delle passività da computare nel calcolo dei contributi di ciascun ente creditizio. Applicandosi a tutti gli enti creditizi, la metodologia di calcolo del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 429, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantisce che lo stesso contratto derivato, in particolare la compensazione tra contratti derivati, sia computato nello stesso modo quale che sia la disciplina contabile cui l'ente creditizio è soggetto. Per garantire, nella determinazione del contributo annuale di base, un trattamento armonizzato dei derivati che ne consenta la comparabilità della valutazione tra i vari enti e per garantire parità di condizioni in tutta l'Unione, i derivati dovrebbero pertanto essere valutati in conformità all'articolo 429, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, ai fini della prevedibilità della valutazione dei derivati a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno prevedere che tale valutazione non possa risultare in un valore inferiore al 75 % del valore attribuito ai derivati in base alla disciplina contabile applicabile.
- (13) Alcuni enti creditizi sono istituti di credito agevolato, finalizzati a promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione centrale o regionale ovvero dell'autorità locale di uno Stato membro, prevalentemente tramite la concessione di prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro. I prestiti concessi da tali enti sono in parte garantiti, direttamente o indirettamente, dall'amministrazione centrale o regionale ovvero dall'autorità locale. I prestiti agevolati sono concessi su base non concorrenziale e senza scopo di lucro per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'Unione o dell'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro. Sono talvolta concessi per il tramite di un altro ente che agisce come intermediario (prestiti pass through), nel qual caso l'ente creditizio intermediario riceve il prestito agevolato da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico e lo estende a un altro ente creditizio che a sua volta lo eroga al cliente finale. Dato che l'ente creditizio intermediario si limita a passare la liquidità di questi prestiti dall'istituto di credito agevolato d'origine all'ente di concessione o ad altro ente intermediario, queste passività non dovrebbero essere incluse nelle passività totali da computare nel calcolo del contributo annuale di base.
- (14) Ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, tutti gli enti sono tenuti a contribuire ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. È opportuno tuttavia raggiungere il giusto e proporzionato equilibrio fra l'obbligo dell'ente di contribuire al meccanismo di finanziamento della risoluzione e determinate sue caratteristiche, ossia: dimensioni, profilo di rischio, ambito e complessità dell'attività, interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale, ripercussioni negative del suo eventuale dissesto sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale, e, quindi, probabilità che l'ente sia assoggettato a risoluzione e si avvalga del meccanismo di finanziamento. A norma dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione tiene conto di tali elementi per decidere se all'ente debbano

(¹) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle penoziazioni (GLL 201 del 27.7.2012, pag. 1)

centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(2) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

ΙT

applicarsi obblighi semplificati di preparazione dei piani di risanamento e di risoluzione. Nel valutare il giusto equilibrio tra il rispetto delle prescrizioni della direttiva 2014/59/UE e le specificità dei vari enti che vi sono soggetti, è altresì opportuno tener conto dell'onere amministrativo che il calcolo dei contributi annuali comporta per taluni enti e autorità di risoluzione.

- (15) Gli enti di piccole dimensioni non presentano in genere un profilo di rischio elevato, comportano spesso un rischio sistemico minore rispetto ai grandi enti e, in molti casi, le potenziali ripercussioni del loro dissesto sull'economia in generale sono più lievi di quelle dei grandi enti. Non si può tuttavia escludere il potenziale impatto di un loro eventuale dissesto sulla stabilità finanziaria, perché anche gli enti di piccole dimensioni possono generare un rischio sistemico in considerazione del ruolo che svolgono nel sistema bancario complessivo, degli effetti cumulati delle reti cui appartengono o del contagio che rischiano di propagare a causa della perdita di fiducia nel sistema bancario.
- (16) Poiché nella maggior parte dei casi gli enti di piccole dimensioni non presentano un rischio sistemico e hanno meno probabilità di essere assoggettati a risoluzione, con conseguente minore probabilità, rispetto agli enti grandi, che si avvalgano dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, è opportuno semplificare la metodologia di calcolo dei loro contributi annuali ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Il contributo annuale dell'ente di piccole dimensioni dovrebbe consistere in una somma forfettaria basata unicamente sul contributo annuale di base, in proporzione alle dimensioni dell'ente. Dato che, nel determinare il contributo annuale di ciascun ente, l'autorità di risoluzione deve rispettare il livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento, questa metodologia dovrebbe assicurare un sistema proporzionato di contributi annuali. La somma forfettaria rispecchia pertanto il fatto che in molti casi gli enti di piccole dimensioni comportano un rischio minore e lascia margine per una correzione più ampia del contributo degli enti più grandi la cui rilevanza sistemica è in genere maggiore, in funzione del loro profilo di rischio.
- (17) Per stabilire quali enti siano considerati di piccole dimensioni è opportuno fissare una duplice soglia: la prima, relativa alle passività totali (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti, dovrebbe essere pari o inferiore a 300 milioni di EUR; la seconda, relativa alle attività totali, non dovrebbe superare 1 miliardo di EUR. Questa seconda soglia dovrebbe impedire che gli enti di maggiori dimensioni che rispettano la prima soglia relativa all'importo delle passività possano beneficiare del sistema semplificato.
- (18) È opportuno operare una distinzione all'interno della categoria degli enti di piccole dimensioni, perché, mentre alcuni di essi sono molto piccoli, altri sfiorano le soglie massime al di sotto delle quali possono beneficiare del sistema semplificato. Se si utilizzasse un'unica somma forfettaria, il contributo annuale dell'ente di piccolissime dimensioni sarebbe sproporzionalmente più elevato di quello dell'ente che, seppur di piccole dimensioni, sfiora le soglie massime. Allo stesso tempo è opportuno evitare che il sistema semplificato comporti una differenza sproporzionata in termini di contributi annuali tra gli enti di piccole dimensioni più grandi e gli enti che non sono ammissibili al sistema semplificato perché si situano appena al di sopra delle soglie. Per evitare tali effetti indesiderati è quindi opportuno articolare il sistema in varie categorie di enti di piccole dimensioni, prevedendo per ciascuna una somma forfettaria diversa come contributo annuale. Dovrebbe essere così possibile la progressività dei contributi sia all'interno del sistema semplificato sia tra la somma forfettaria più elevata e il contributo più basso determinato applicando il metodo della correzione del contributo annuale di base in funzione del profilo di rischio dell'ente.
- (19) Laddove stabilisca che l'ente di piccole dimensioni presenta un profilo di rischio particolarmente elevato, l'autorità di risoluzione dovrebbe avere la facoltà di decidere che esso non può più beneficiare del sistema semplificato e che il suo contributo dev'essere invece calcolato applicando il metodo della correzione del contributo annuale di base in funzione di fattori di rischio diversi dalle dimensioni dell'ente.
- (20) Gli enti di cui all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE non saranno ricapitalizzati ricorrendo ai meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma degli articoli 44 e 101 della direttiva 2014/59/UE, in quanto saranno posti in liquidazione ai sensi della procedura nazionale di insolvenza o di altri tipi di procedure attuate conformemente all'articolo 38, 40 o 42 della direttiva 2014/59/UE e cesseranno l'attività. Tali procedure garantiscono che i creditori di detti enti, compresi, se del caso, i titolari di obbligazioni garantite, sostengano le perdite secondo modalità che soddisfano gli obiettivi della risoluzione. Pertanto, i loro contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero rispecchiare tali specificità. Tuttavia i meccanismi di finanziamento della risoluzione potrebbero essere utilizzati per gli altri fini di cui all'articolo 101 della direttiva 2014/59/UE. Nel caso in cui uno di detti enti utilizzi il meccanismo di finanziamento della risoluzione ad uno qualsiasi dei predetti fini, l'autorità di risoluzione dovrebbe essere in grado di confrontare il profilo di rischio di tutti gli altri enti coperti dall'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE con quello dell'ente che ha utilizzato il meccanismo di finanziamento della risoluzione e di applicare la metodologia stabilita nel presente atto delegato

per gli enti che presentino un profilo di rischio analogo o superiore a quello degli enti che hanno utilizzato il meccanismo di finanziamento della risoluzione. È altresì opportuno prevedere un elenco di elementi di cui l'autorità di risoluzione deve tenr conto per il confronto dei profili di rischio.

- (21) Affinché le autorità di risoluzione degli Stati membri interpretino in modo armonizzato i criteri fissati all'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE in modo che l'indicatore di rischio degli enti ai fini del calcolo dei contributi individuali ai meccanismi di finanziamento della risoluzione sia determinato in modo analogo in tutta l'Unione, è opportuno prevedere una serie di categorie di rischio, coi corrispondenti indicatori di rischio per ciascuna di esse, di cui le autorità di risoluzione tengano conto per valutare il profilo di rischio degli enti. Ai fini della coerenza con le pratiche di vigilanza, gli indicatori di rischio dovrebbero corrispondere ai vigenti parametri di riferimento per la regolamentazione, già disponibili o in fase di messa a punto.
- (22) Laddove la normativa applicabile preveda deroghe che esentano gli enti dallo stabilire alcuni degli indicatori di rischio al livello dell'ente e a condizione che, se applicabili, l'autorità competente autorizzi le deroghe, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare gli indicatori in questione a livello consolidato o subconsolidato, secondo i casi, per assicurare la coerenza con le pratiche di vigilanza e evitare che i gruppi che si avvalgono di tali deroghe siano indebitamente penalizzati.
- (23) Affinché le autorità di risoluzione possano seguire un'impostazione uniforme in ordine alla rilevanza delle categorie e degli indicatori di rischio di cui dovrebbero tener conto per determinare il profilo di rischio degli enti, il presente regolamento dovrebbe stabilire la ponderazione relativa di ciascuna categoria e di ciascun indicatore di rischio. È tuttavia importante lasciare alle autorità di risoluzione sufficiente flessibilità nella valutazione del profilo di rischio degli enti, in modo che possano modulare l'applicazione delle categorie e degli indicatori di rischio sulle specificità di ciascun ente. Poiché questo risultato non può essere ottenuto esclusivamente prevedendo una forcella di valutazione del profilo di rischio, ma richiede una certa discrezionalità nello stabilire l'incidenza di taluni indicatori di rischio caso per caso, è opportuno che, per alcuni di essi, la ponderazione sia solo indicativa o sia prevista una forcella che consenta all'autorità di risoluzione di stabilire la pertinenza di tali indicatori nel caso di specie.
- (24) Per stabilire l'incidenza dei vari indicatori riconducibili a una determinata categoria, l'aggregazione all'interno delle categorie dovrebbe essere effettuata mediante la media aritmetica ponderata dei singoli indicatori. L'indicatore composito finale di rischio corrispondente a ciascun ente dovrebbe essere calcolato in base alla media geometrica ponderata della singola categoria per evitare gli effetti di compensazione tra categorie, grazie ai quali l'ente che vanta una prestazione moderatamente positiva in varie categorie e una estremamente scarsa in un'altra categoria otterrebbe, di norma, un punteggio a metà classifica in base alla media aritmetica delle diverse categorie.
- (25) La forcella di valutazione del grado di rischio rappresentato dall'ente dovrebbe essere tale da permettere un'adeguata modulazione del relativo profilo di rischio risultante dalle diverse categorie e dai diversi indicatori di rischio previsti dal presente regolamento e, nel contempo, tale da offrire sufficienti certezza e prevedibilità circa l'importo annuale che ciascun ente è tenuto a versare ai sensi della direttiva 2014/59/UE e del presente regolamento.
- Per assicurare che i contributi siano effettivamente versati, è necessario precisare le condizioni e i mezzi di pagamento. In particolare, per i contributi che non sono pagati in contante ma in impegni di pagamento irrevocabili conformemente all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE, è necessario specificare la quota di impegni di pagamento irrevocabili che ciascun ente può utilizzare e il tipo di garanzia accettata a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili, così da permettere all'autorità di risoluzione di assicurare il pagamento effettivo nell'esecuzione dell'impegno di pagamento irrevocabile qualora abbia difficoltà. Affinché i contributi annuali siano effettivamente versati, è necessario conferire all'autorità di risoluzione lo specifico potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative all'ente che viola gli obblighi fissati nel presente regolamento riguardo al calcolo e alla correzione dei contributi, ad esempio non assolvendo l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'autorità di risoluzione. L'autorità di risoluzione dovrebbe essere abilitata a imporre una penalità giornaliera all'ente che versi solo parte del contributo annuale dovuto o che non lo versi affatto ovvero che non assolva gli obblighi previsti nella comunicazione inviata dall'autorità di risoluzione. È parimenti opportuno prevedere obblighi specifici di scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione.
- (27) Per assicurare che la correzione per il rischio resti al passo con l'evoluzione del settore bancario soddisfacendo stabilmente le prescrizioni della direttiva 2014/59/UE, la Commissione riesaminerà anteriormente al 1º giugno 2016, in base all'esperienza di applicazione maturata, la correzione per il rischio ai fini del calcolo dei contributi annuali, in particolare la congruità del fattore di correzione per il rischio stabilito nel presente regolamento e la necessità di un eventuale innalzamento del suo limite superiore.

(28) Poiché, a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l'obbligo degli Stati membri di raccogliere i contributi annuali presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

IT

- a) la metodologia da seguire per il calcolo dei contributi che gli enti devono versare ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e per la loro correzione in funzione del profilo di rischio dell'ente;
- b) gli obblighi degli enti riguardo alle informazioni che devono fornire ai fini del calcolo dei contributi e riguardo al pagamento dei contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione;
- c) le misure che permettono alle autorità di risoluzione di verificare che i contributi siano stati pagati correttamente.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

- 1. Il presente regolamento si applica agli enti richiamati all'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 23), della medesima. Si applica anche all'organismo centrale e agli enti ad esso affiliati su base consolidata, laddove gli enti affiliati siano interamente o parzialmente esentati dai requisiti prudenziali nella legislazione nazionale conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- 2. Ogni riferimento al gruppo s'intende fatto all'organismo centrale, a tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle loro filiazioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) e alla direttiva 2014/59/UE. Ai fini del presente regolamento si intende inoltre per:

- 1) «ente»: l'ente creditizio definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/59/UE o l'impresa di investimento definita al punto 2) del presente articolo, nonché, laddove siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente ad esso di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 considerati nel loro insieme su base consolidata;
- 2) «impresa di investimento»: l'impresa di investimento definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/59/UE, escluse le imprese di investimento che rientrano nella definizione di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013 o le imprese di investimento che svolgono l'attività 8 di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (²) ma che non svolgono l'attività 3 o 6 dell'allegato I, sezione A, della medesima direttiva;
- 3) «livello-obiettivo annuale»: l'importo complessivo dei contributi annuali che l'autorità di risoluzione fissa per ciascun periodo di contribuzione per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
- 4) «meccanismo di finanziamento»: il meccanismo istituito per permettere all'autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione di cui all'articolo 100, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
- 5) «contributo annuale»: l'importo di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE raccolto nel periodo di contribuzione dall'autorità di risoluzione, ai fini del meccanismo di finanziamento nazionale, presso ciascuno degli enti di cui all'articolo 2 del presente regolamento;

⁽¹) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12 6 2014 pag. 149)

del 12.6.2014, pag. 149).

(*) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

6) «periodo di contribuzione»: un anno civile;

IT

- 7) «autorità di risoluzione»: l'autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/59/UE o altra autorità competente designata dagli Stati membri ai fini dell'articolo 100, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2014/59/UE;
- 8) «autorità competente»: l'autorità competente definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 9) «sistema di garanzia dei depositi» (SGD): il sistema di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), b) o c), della direttiva 2014/49/UE:
- 10) «deposito protetto»: il deposito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, escluso il saldo temporaneamente elevato definito all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva;
- 11) «passività totali»: il totale delle passività definito nella sezione 3 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (¹) o definito in conformità agli International Financial Reporting Standard di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (²);
- 12) «attività totali»: il totale delle attività definito nella sezione 3 della direttiva 86/635/CEE o definito in conformità agli International Financial Reporting Standard di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002;
- 13) «esposizione complessiva al rischio»: l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 14) «coefficiente di capitale primario di classe 1»: il coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 15) «requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili»: il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili definito all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
- 16) «fondi propri»: i fondi propri definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 17) «passività ammissibili»: le passività e gli strumenti di capitale definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 71), della direttiva 2014/59/UE;
- 18) «coefficiente di leva finanziaria»: il coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 19) «coefficiente di copertura della liquidità»: il coefficiente di copertura della liquidità definito all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e precisato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (³);
- 20) «coefficiente netto di finanziamento stabile»: il coefficiente netto di finanziamento stabile segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 21) «controparte centrale» (CCP): la persona giuridica definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012;
- 22) «derivato»: lo strumento derivato ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 23) «depositario centrale di titoli» (CSD): la persona giuridica definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), e all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
- 24) «regolamento»: il completamento di un'operazione in titoli definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 909/2014;
- 25) «compensazione»: la procedura intesa a determinare le posizioni definita all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) n. 648/2012;
- 26) «infrastruttura dei mercati finanziari»: la CCP di cui al punto 21) o il CSD di cui al punto 23) autorizzati come enti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE;

 ⁽¹) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
 (²) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento

^(*) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

- 27) «istituto di credito agevolato»: l'impresa o il soggetto costituito da uno Stato membro o da un'amministrazione centrale o regionale che concede prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione costitutrice, a condizione che questa abbia l'obbligo di proteggere la base economica dell'impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che il 90 % almeno del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che l'ente concede sia direttamente o indirettamente garantito dall'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro;
- 28) «prestito agevolato»: il prestito concesso da un istituto di credito agevolato, o per il tramite di un ente creditizio intermediario, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro;
- 29) «ente intermediario»: l'ente creditizio che agisce da intermediario nel prestito agevolato ma che non lo eroga come credito al cliente finale.

SEZIONE 2

METODOLOGIA

Articolo 4

Determinazione dei contributi annuali

- 1. L'autorità di risoluzione determina il contributo annuale dovuto da ciascun ente in funzione del profilo di rischio dell'ente, basandosi sulle informazioni da questo fornite a norma dell'articolo 14 e applicando la metodologia stabilita nella presente sezione.
- 2. L'autorità di risoluzione determina il contributo annuale di cui al paragrafo 1 in base al livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione, tenendo conto del livello-obiettivo che deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2024 a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e in base all'ammontare medio dei depositi protetti dell'anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di pertinenza.

Articolo 5

Correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio

- 1. I contributi di cui all'articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE sono calcolati escludendo le passività seguenti:
- a) passività infragruppo derivanti da operazioni condotte dall'ente con un altro ente appartenente allo stesso gruppo, a condizione che sia soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti:
 - i) ciascun ente è stabilito nell'Unione;
 - ii) ciascun ente è incluso integralmente nella stessa vigilanza su base consolidata a norma degli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è sottoposto a adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo del rischio:
 - iii) non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il tempestivo rimborso della passività alla scadenza;
- b) passività istituite dall'ente membro di un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2014/59/UE, autorizzato dall'autorità competente ad applicare l'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, mediante un accordo concluso con un altro ente membro dello stesso sistema di tutela istituzionale;
- c) in caso di controparte centrale stabilita in uno Stato membro che si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, passività legate alle attività di compensazione nella definizione di cui all'articolo 2, punto 3), del medesimo regolamento, incluse le passività derivanti da misure adottate dalla controparte centrale per rispettare gli obblighi di costituzione di margini, per costituire un fondo di garanzia e per mantenere risorse finanziarie prefinanziate sufficienti a coprire le perdite potenziali nelle linee di difesa in caso di default conformemente allo stesso regolamento e a investire le proprie risorse finanziarie in conformità all'articolo 47 del medesimo regolamento;

- d) in caso di depositario centrale di titoli, passività connesse a questa sua attività, comprese le passività verso suoi partecipanti o prestatori di servizi con scadenza inferiore a sette giorni, derivanti da attività per le quali il depositario centrale di titoli è stato autorizzato a prestare servizi accessori di tipo bancario a norma del titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014, ma ad esclusione delle altre passività derivanti da tali attività di tipo bancario;
- e) in caso di impresa di investimento, passività scaturite dalla detenzione delle attività o liquidità della clientela, anche detenute per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) o di fondi d'investimento alternativi (FIA) definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (²), a condizione che il cliente sia protetto dal diritto fallimentare vigente;
- f) in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, passività dell'ente intermediario verso l'istituto di credito agevolato d'origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e passività dell'istituto di credito agevolato d'origine verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l'importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall'ente.
- 2. Le passività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono dedotte uniformemente, per ogni singola operazione, dall'importo delle passività totali degli enti parti delle operazioni o degli accordi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
- 3. Ai fini della presente sezione, l'ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui al paragrafo 1 derivanti da contratti derivati è valutato a norma dell'articolo 429, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Tuttavia, il valore assegnato alle passività derivanti da contratti derivati non può essere inferiore al 75 % del valore delle stesse passività ottenuto applicando le disposizioni contabili cui l'ente è soggetto ai fini dell'informativa di bilancio.

Se, in base ai principi contabili nazionali applicabili all'ente, per determinati derivati non esiste una misura contabile dell'esposizione perché gli strumenti sono detenuti fuori bilancio, l'ente segnala all'autorità di risoluzione la somma dei valori equi (fair value) positivi di tali derivati come costo di sostituzione e li aggiunge ai valori contabili in bilancio.

- 4. Ai fini della presente sezione, dalle passività totali di cui al paragrafo 1 è escluso il valore contabile delle passività derivanti da contratti derivati e vi è incluso il corrispondente valore determinato conformemente al paragrafo 3.
- 5. Per verificare il soddisfacimento di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'autorità di risoluzione si basa sulle pertinenti valutazioni effettuate dalle autorità competenti e messe a sua disposizione a norma dell'articolo 90 della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 6

Categorie e indicatori di rischio

- 1. L'autorità di risoluzione valuta il profilo di rischio dell'ente in base a quattro categorie di rischio:
- a) esposizione al rischio;
- b) stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento;
- c) rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia;
- d) altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione.

(2) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag 1)

⁽¹) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GUL 302 del 17.11.2009, pag. 32).

- 2. La categoria «esposizione al rischio» consta degli indicatori di rischio seguenti:
- a) fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia;
- b) coefficiente di leva finanziaria;

- c) coefficiente di capitale primario di classe 1;
- d) esposizione complessiva al rischio divisa per le attività totali.
- 3. La categoria «stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento» consta degli indicatori di rischio seguenti:
- a) coefficiente netto di finanziamento stabile;
- b) requisito di copertura della liquidità.
- 4. La categoria «rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia» consta dell'indicatore «quota dei prestiti e depositi interbancari nell'Unione europea», che riflette la rilevanza dell'ente per l'economia dello Stato membro di stabilimento.
- 5. La categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione» consta degli indicatori seguenti:
- a) attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione;
- b) appartenenza a un sistema di tutela istituzionale;
- c) entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato.

Per determinare i diversi indicatori di rischio della categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione», l'autorità di risoluzione tiene conto della loro rilevanza alla luce della probabilità che l'ente sia assoggettato a risoluzione e della conseguente probabilità, in caso di risoluzione dell'ente, di ricorrere al meccanismo di finanziamento della risoluzione.

- 6. Per determinare l'indicatore «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» di cui al paragrafo 5, lettera a), l'autorità di risoluzione tiene conto degli elementi seguenti:
- a) innalzamento del profilo di rischio dell'ente per i motivi seguenti:
 - i) incidenza delle attività di negoziazione rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale;
 - ii) incidenza delle esposizioni fuori bilancio rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni;
 - iii) incidenza dell'importo dei derivati rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale;
 - iv) misura in cui il modello aziendale e la struttura organizzativa dell'ente sono considerati complessi ai sensi del titolo II, capo II, della direttiva 2014/59/UE;
- b) abbassamento del profilo di rischio dell'ente per i motivi seguenti:
 - i) importo relativo dei derivati compensati mediante controparte centrale (CCP);
 - ii) misura in cui l'ente può essere risolto prontamente e senza impedimenti di diritto ai sensi del titolo II, capo II, della direttiva 2014/59/UE.

- 7. Per determinare l'indicatore di cui al paragrafo 5, lettera b), l'autorità di risoluzione tiene conto degli elementi seguenti:
- a) se l'importo dei fondi disponibili immediatamente, a fini sia di ricapitalizzazione sia di finanziamento di liquidità, per sostenere l'ente che incontra problemi sia sufficientemente consistente da permettere di offrirgli un sostegno credibile e efficace;
- b) il grado di certezza giuridica o contrattuale che i fondi di cui alla lettera a) saranno utilizzati integralmente prima di poter chiedere qualsiasi sostegno pubblico straordinario.
- 8. L'indicatore di rischio di cui al paragrafo 5, lettera c), assume il valore massimo della scala di cui all'allegato I, fase 3, per:
- a) l'ente appartenente a un gruppo sottoposto a ristrutturazione dopo aver ricevuto fondi dello Stato o equivalenti, ad esempio fondi attinti a un meccanismo di finanziamento della risoluzione, e che è ancora nel periodo di ristrutturazione o liquidazione, eccezion fatta per gli ultimi 2 anni di attuazione del piano di ristrutturazione;
- b) l'ente in liquidazione, fino a ultimazione del piano di liquidazione (purché sia ancora tenuto al versamento del contributo).

Per tutti gli altri enti detto indicatore assume il valore minimo della scala di cui all'allegato I, fase 3.

9. Ai fini dei paragrafi 6, 7 e 8, l'autorità di risoluzione si basa, laddove disponibili, sulle valutazioni effettuate dalle autorità competenti.

Articolo 7

Ponderazione relativa di ogni categoria e indicatore di rischio

- 1. Per valutare il profilo di rischio di ciascun ente, l'autorità di risoluzione applica alle categorie di rischio i fattori di ponderazione seguenti:
- a) esposizione al rischio: 50 %;
- b) stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento: 20 %;
- c) rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia: 10 %;
- d) altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione: 20 %.
- 2. Ai fini della determinazione della categoria «esposizione al rischio», l'autorità di risoluzione valuta gli indicatori di rischio applicando la ponderazione relativa seguente:
- a) fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia: 25 %;
- b) coefficiente di leva finanziaria: 25 %;
- c) coefficiente di capitale primario di classe 1: 25 %;
- d) esposizione complessiva al rischio divisa per le attività totali: 25 %.
- 3. A ciascun indicatore di rischio della categoria «stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento» è attribuito un identico fattore di ponderazione di rischio.
- 4. Ai fini della determinazione della categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione», l'autorità di risoluzione valuta ciascun indicatore applicando la ponderazione relativa seguente:
- a) attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione: 45 %;
- b) appartenenza a un sistema di tutela istituzionale: 45 %;
- c) entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato: 10 %.

Nell'applicare l'indicatore di cui alla lettera b) l'autorità di risoluzione tiene conto della ponderazione relativa dell'indicatore di cui alla lettera a).

Articolo 8

Applicazione degli indicatori di rischio in casi specifici

- 1. Laddove l'autorità competente abbia concesso all'ente una deroga a norma degli articoli 8 e 21 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di risoluzione applica l'indicatore di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento a livello del sottogruppo di liquidità. Il risultante punteggio dell'indicatore a livello del sottogruppo di liquidità è attribuito a ciascun ente appartenente al sottogruppo di liquidità ai fini del calcolo del suo indicatore di rischio.
- 2. Laddove l'autorità competente abbia esentato completamente l'ente a livello individuale dall'applicazione dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, e l'autorità di risoluzione abbia anch'essa esentato completamente lo stesso ente a livello individuale dall'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE, l'indicatore di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento può essere calcolato a livello consolidato. Il risultante punteggio dell'indicatore a livello consolidato è attribuito a ciascun ente appartenente al gruppo ai fini del calcolo del suo indicatore di rischio.
- 3. Laddove l'autorità competente abbia concesso all'ente una deroga in altra circostanza prevista dal regolamento (UE) n. 575/2013, gli indicatori in questione possono essere calcolati a livello consolidato. Il risultante punteggio degli indicatori a livello consolidato è attribuito a ciascun ente appartenente al gruppo ai fini del calcolo dei sui indicatori di rischio.

Articolo 9

Applicazione della correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio

- 1. L'autorità di risoluzione determina per ciascun ente il fattore di ulteriore correzione per il rischio combinando gli indicatori di rischio di cui all'articolo 6 secondo la formula e le procedure previste nell'allegato I.
- 2. Fatto salvo l'articolo 10, l'autorità di risoluzione determina, per ogni periodo di contribuzione, il contributo annuale di ciascun ente moltiplicando il contributo annuale di base per il fattore di ulteriore correzione per il rischio, secondo la formula e le procedure previste nell'allegato I.
- 3. Il fattore di correzione per il rischio si situa tra 0,8 e 1,5.

Articolo 10

Contributi annuali degli enti di piccole dimensioni

- 1. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo pari o inferiore a 50 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 1 000 EUR a titolo di contributo annuale.
- 2. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 50 000 000 EUR ma pari o inferiore a 100 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 2 000 EUR a titolo di contributo annuale.
- 3. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 100 000 000 EUR ma pari o inferiore a 150 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 7 000 EUR a titolo di contributo annuale.
- 4. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 150 000 000 EUR ma pari o inferiore a 200 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 15 000 EUR a titolo di contributo annuale.
- 5. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 200 000 000 EUR ma pari o inferiore a 250 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 26 000 EUR a titolo di contributo annuale.
- 6. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 250 000 000 EUR ma pari o inferiore a 300 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 50 000 EUR a titolo di contributo annuale.
- 7. Fatto salvo il paragrafo 8, se l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la somma forfettaria di cui ai paragrafi da 1 a 6 è superiore al contributo calcolato in conformità all'articolo 5, l'autorità di risoluzione applica il contributo minore.

- 8. Nonostante i paragrafi da 1 a 6, l'autorità di risoluzione può adottare una decisione motivata in cui stabilisce che l'ente presenta un profilo di rischio sproporzionato alle sue piccole dimensioni e che ad esso si applicano gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9. La decisione si fonda sui criteri seguenti:
- a) il modello aziendale dell'ente;

- b) le informazioni segnalate dall'ente ai sensi dell'articolo 14;
- c) le categorie e gli indicatori di rischio di cui all'articolo 6;
- d) la valutazione del profilo di rischio dell'ente da parte dell'autorità competente.
- 9. I paragrafi da 1 a 8 non si applicano agli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, pari o inferiori a 300 000 000 EUR previa esclusione delle passività di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
- 10. Le esclusioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non sono considerate nell'applicazione dei paragrafi da 1 a 9 agli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, pari o inferiori a 300 000 000 EUR prima dell'esclusione delle passività di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 11

Contributi annuali degli enti contemplati all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE

- 1. Fatto salvo l'articolo 10, i contributi annuali degli enti di cui all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE sono calcolati conformemente all'articolo 9 utilizzando il 50 % del loro contributo annuale di base.
- 2. Nel caso in cui il meccanismo di finanziamento della risoluzione sia utilizzato in uno Stato membro in relazione a un ente di cui all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE ad uno dei fini di cui all'articolo 101 della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione può adottare una decisione motivata per stabilire che gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano agli enti che hanno un profilo di rischio analogo o superiore al profilo di rischio dell'ente che ha utilizzato il meccanismo di finanziamento della risoluzione ai fini di cui all'articolo 101 della direttiva 2014/59/UE. Ai fini della decisione motivata, l'autorità di risoluzione determina la similarità del profilo di rischio tenendo conto di tutti i seguenti elementi:
- a) il modello aziendale dell'ente;
- b) le informazioni segnalate dall'ente ai sensi dell'articolo 14;
- c) le categorie e gli indicatori di rischio di cui all'articolo 6;
- d) la valutazione del profilo di rischio dell'ente da parte dell'autorità competente.

Articolo 12

Enti neoinseriti nella vigilanza o che cambiano status

- 1. Per l'ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo parziale è determinato applicando la metodologia di cui alla sezione 3 all'importo del contributo annuale calcolato nel periodo di contribuzione successivo con riferimento al numero di mesi completi del periodo di contribuzione per i quali l'ente è stato inserito nella vigilanza.
- 2. Il cambiamento di status dell'ente, compreso l'ente di piccole dimensioni, nel corso del periodo di contribuzione non incide sul contributo annuale che l'ente è tenuto a versare nell'anno in questione.

Articolo 13

Procedura di raccolta dei contributi annuali

- 1. Entro il 1º maggio di ogni anno l'autorità di risoluzione comunica a ciascun ente di cui all'articolo 2 la decisione che stabilisce il contributo annuale dovuto da ciascuno.
- 2. L'autorità di risoluzione comunica la decisione in uno dei modi seguenti:
- a) per via elettronica o mediante altro mezzo equiparabile di comunicazione che permetta di accusarne il ricevimento;
- b) per posta raccomandata con avviso di ricevimento.

- 3. La decisione indica le condizioni e il mezzo con cui il contributo annuale dev'essere pagato e la quota di impegni di pagamento irrevocabili di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE di cui ciascun ente può valersi. L'autorità di risoluzione accetta solo le garanzie reali del tipo e secondo condizioni che consentano un rapido realizzo, anche nel caso di decisione di risoluzione adottate durante il fine settimana. Le garanzie reali dovrebbero essere valutate prudentemente in modo da riflettere condizioni di mercato che abbiano subito un significativo deterioramento.
- 4. Fatta salva qualsiasi altra misura correttiva a disposizione dell'autorità di risoluzione, in caso di mancato pagamento, di pagamento parziale o di inadempimento degli obblighi previsti dalla decisione è applicata all'ente una penalità giornaliera sull'importo non saldato della rata.

L'importo della penalità giornaliera dovuto è maggiorato su base giornaliera degli interessi di mora, al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 8 punti percentuali a decorrere dalla data in cui la rata era dovuta.

5. Per l'ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo annuale parziale è riscosso insieme al contributo annuale dovuto per il periodo di contribuzione successivo.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 14

Obblighi di segnalazione in capo agli enti

- 1. L'ente trasmette all'autorità di risoluzione l'ultimo bilancio d'esercizio approvato disponibile entro il 31 dicembre dell'anno che precede il periodo di contribuzione, corredato del giudizio formulato dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile a norma dell'articolo 32 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹).
- 2. L'ente comunica all'autorità di risoluzione almeno le informazioni di cui all'allegato II a livello individuale.
- 3. Le informazioni di cui all'allegato II, contemplate dagli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (²) o, se del caso, da altro obbligo di segnalazione a fini di vigilanza applicabile all'ente ai sensi della legislazione nazionale, sono trasmesse all'autorità di risoluzione quali comunicate dall'ente nell'ultima pertinente segnalazione a fini di vigilanza presentata all'autorità competente relativamente all'anno al quale si riferisce il bilancio d'esercizio di cui al paragrafo 1.
- 4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno per l'esercizio chiusosi il 31 dicembre dell'anno precedente o per l'esercizio finanziario applicabile. Se il 31 gennaio non cade in un giorno lavorativo, le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.
- 5. Laddove le informazioni o i dati comunicati all'autorità di risoluzione sia aggiornati o rettificati, l'aggiornamento o rettifica è trasmesso all'autorità di risoluzione senza indebito ritardo.
- 6. L'ente trasmette i dati di cui all'allegato II nel formato e nella rappresentazione indicati dall'autorità di risoluzione.
- 7. Alle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 2 e 3 si applicano gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale di cui all'articolo 84 della direttiva 2014/59/UE.

(²) Regolamento di esecuzione (ÚE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

 ⁽¹) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
 (²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per

ΙT

Articolo 15

Obbligo di scambio di informazioni in capo alle autorità di risoluzione

- 1. Ai fini del calcolo del denominatore previsto dalla categoria di rischio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), l'autorità di risoluzione comunica all'Autorità bancaria europea (ABE), entro il 15 febbraio di ogni anno, a livello aggregato, le informazioni che tutti gli enti stabiliti nel suo territorio di pertinenza le hanno trasmesso relativamente alle passività e ai depositi interbancari di cui all'allegato I.
- 2. Entro il 1º marzo di ogni anno, l'ABE comunica a ciascuna autorità di risoluzione il valore del denominatore della categoria di rischio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 16

Obblighi di segnalazione in capo ai sistemi di garanzia dei depositi

- 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il sistema di garanzia dei depositi comunica all'autorità di risoluzione il calcolo dell'importo medio dei depositi protetti nell'anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti creditizi membri.
- 2. Dette informazioni sono comunicate a livello sia individuale sia aggregato per gli enti creditizi in questione, affinché l'autorità di risoluzione possa determinare il livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e stabilire il contributo annuale di base di ciascun ente conformemente all'articolo 5.

Articolo 17

Controllo dell'osservanza

- 1. Laddove l'ente non trasmetta tutte le informazioni di cui all'articolo 14 entro il termine ivi previsto, l'autorità di risoluzione ne calcola il contributo annuale ricorrendo a stime o a ipotesi proprie.
- 2. Se le informazioni non sono comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno, l'autorità di risoluzione può assegnare all'ente il più elevato fattore di correzione per il rischio di cui all'articolo 9.
- 3. In caso di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni che l'ente le ha trasmesso, l'autorità di risoluzione corregge il contributo annuale in funzione delle informazioni aggiornate quando calcola il contributo annuale dell'ente per il periodo di contribuzione successivo.
- 4. L'eventuale differenza tra il contributo annuale calcolato e versato in base alle informazioni sottoposte a rideterminazione dei valori o a revisione e il contributo annuale che avrebbe dovuto essere versato in esito alla correzione è conguagliata nell'importo del contributo annuale dovuto per il periodo di contribuzione successivo. La correzione è effettuata riducendo o aumentando i contributi per il periodo di contribuzione successivo.

Articolo 18

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

L'autorità di risoluzione può imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui all'articolo 110 della direttiva 2014/59/UE alle persone o ai soggetti che violano il presente regolamento.

SEZIONE 4

INTESE DI COOPERAZIONE

Articolo 19

Intese di cooperazione

- 1. Per assicurare che i contributi siano effettivamente versati, l'autorità competente presta all'autorità di risoluzione, su sua richiesta, assistenza nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento.
- 2. Su richiesta, l'autorità competente comunica all'autorità di risoluzione gli estremi di contatto dell'ente al quale è comunicata la decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, entro il 1º aprile di ogni anno o, se il 1º aprile non cade in un giorno lavorativo, il giorno lavorativo successivo. Gli estremi di contatto sono: denominazione sociale della persona giuridica, nome della persona fisica che la rappresenta, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, numero di fax o qualsiasi altra informazione che consente di identificare l'ente.

3. L'autorità competente comunica all'autorità di risoluzione tutte le informazioni che le permettono di calcolare i contributi annuali, in particolare le informazioni relative all'ulteriore correzione per il rischio e alle eventuali deroghe concesse ad enti in forza della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Disposizioni transitorie

- 1. Laddove l'obbligo applicabile di segnalazione a fini di vigilanza di cui all'articolo 14 non contempli, per l'anno di riferimento, le informazioni richieste da un indicatore specifico di cui all'allegato II, detto indicatore di rischio non si applica finché non è applicabile l'obbligo di segnalazione a fini di vigilanza. La ponderazione di altri indicatori di rischio disponibili è riscalata proporzionalmente alla rispettiva ponderazione come previsto all'articolo 7 in modo che, sommandone le ponderazioni, il risultato sia 1. Nel 2015, se il sistema di garanzia dei depositi non dispone entro il 31 gennaio di una o più delle informazioni previste all'articolo 16 ai fini del calcolo del livello-obiettivo annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o del contributo annuale di base di ciascun ente di cui all'articolo 5, l'ente creditizio interessato, informato dal sistema di garanzia dei depositi, comunica all'autorità di risoluzione le informazioni mancanti entro tale data. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, riguardo ai contributi da versare nel 2015 l'autorità di risoluzione comunica a ciascun ente la decisione che determina il contributo annuale a carico di ciascuno entro il 30 novembre 2015.
- 2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, riguardo ai contributi da versare nel 2015 l'importo dovuto in forza della decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, è versato entro il 31 dicembre 2015.
- 3. In deroga all'articolo 14, paragrafo 4, riguardo alle informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione nel 2015 i dati di cui a detta disposizione sono comunicati entro il 1º settembre 2015.
- 4. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, il sistema di garanzia dei depositi comunica entro il 1º settembre 2015 all'autorità di risoluzione le informazioni sull'importo dei depositi protetti alla data del 31 luglio 2015.
- 5. Fino al termine del periodo iniziale previsto all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri possono autorizzare gli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, superiori a 300 000 000 EUR e con attività totali pari o inferiori a 3 000 000 000 EUR a versare una somma forfettaria di 50 000 EUR per i primi 300 000 000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti. Per le passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, oltre 300 000 000 EUR, l'ente versa il contributo determinato a norma degli articoli da 4 a 9.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2014

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

PROCEDIMENTO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DELL'ENTE

FASE 1

Calcolo degli indicatori grezzi

Per il calcolo degli indicatori riportati di seguito l'autorità di risoluzione applica le misure seguenti:

Categoria	Indicatore	Misura
Esposizione al rischio	Fondi propri e passività ammis- sibili detenuti dal- l'ente in eccesso rispetto al requi- sito minimo in materia (MREL)	(fondi propri e passività ammissibili passività totali compresi i fondi propri) – MREL dove, ai fini dell'indicatore: per «fondi propri» s'intende la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2, secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013; per «passività ammissibili» s'intende la somma delle passività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 71), della direttiva 2014/59/UE; le «passività totali» sono definite all'articolo 3, punto 11), del presente regolamento; i derivati passivi sono inclusi nelle passività totali fermo restando il riconoscimento completo dei diritti di compensazione della controparte; per «requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili» s'intende il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili definito all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
Esposizione al rischio	Coefficiente di leva finanziaria	Coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 e segnalato a norma dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.
Esposizione al rischio	Coefficiente di capitale primario di classe 1	Coefficiente di capitale primario di classe 1 definito all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e segnalato a norma dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.
Esposizione al rischio	Esposizione complessiva al rischio/Attività totali	\(\begin{array}{c} \left(\esposizione \complessiva \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Stabilità e diversi- ficazione delle fonti di finanzia- mento		Coefficiente netto di finanziamento stabile segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Stabilità e diversi- ficazione delle fonti di finanzia- mento	Coefficiente di copertura della liquidità	Coefficiente di copertura della liquidità segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
Rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia Quota dei prestir e depositi inter bancari nell'UE		(prestiti interbancari + depositi interbancari totale dei prestiti e depositi interbancari nell'UE) dove: per «prestiti interbancari» s'intende la somma dei valori contabili dei prestiti e delle anticipazioni a enti creditizi e altre imprese finanziarie, determinata ai fini dell'allegato III, modelli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione;

Categoria	Indicatore	Misura
		per «depositi interbancari» s'intende il valore contabile dei depositi di enti creditizi e altre imprese finanziarie, determinato ai fini dell'allegato III, modello 8.1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione;
		il totale dei prestiti e depositi interbancari nell'UE è la somma dei prestiti e de- positi interbancari aggregati detenuti dagli enti in ciascuno Stato membro, cal- colata conformemente all'articolo 15.

FASE 2

Discretizzazione degli indicatori

- 1. Nella notazione che segue, n indica gli enti, i indica gli indicatori all'interno delle categorie e j indica le categorie.
- 2. Per ciascun indicatore grezzo risultante dalla fase 1, x_{ij} , ad eccezione dell'indicatore «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato», l'autorità di risoluzione calcola il numero di intervalli (bin), k_{ij} approssimandolo al numero intero più vicino a:

$$1 + \log_2(N) + \log_2\left(1 + \frac{|g_{ij}|}{\sigma_g}\right),\,$$

dove:

N è il numero degli enti che contribuiscono al meccanismo di finanziamento della risoluzione, per i quali viene calcolato l'indicatore;

$$g_{ij} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} (x_{ij,n} - \overline{x})^{3}}{\left[\frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^{N} (x_{ij,n} - \overline{x})^{2}\right]^{3/2}};$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{n=1}^{N} x_{ij,n}}{N};$$

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{6(N-2)}{(N+1)(N+3)}}.$$

- 3. Per ogni indicatore, ad eccezione dell'indicatore «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato», l'autorità di risoluzione assegna lo stesso numero di enti ad ogni intervallo, iniziando con l'assegnare al primo intervallo gli enti il cui indicatore grezzo presenta i valori più basi. Se il numero di enti non può essere ripartito esattamente per il numero di intervalli, a ogni primo intervallo r, a partire dall'intervallo contenente gli enti il cui indicatore grezzo presenta i valori più bassi, è assegnato un ulteriore ente, dove r è il resto della ripartizione del numero di enti, N, per il numero di intervalli, k_{ii}.
- 4. Per ciascun indicatore, ad eccezione dell'indicatore «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato», l'autorità di risoluzione assegna a tutti gli enti inseriti in un dato intervallo il valore dell'ordine dell'intervallo, contando da sinistra a destra; il valore dell'indicatore discretizzato è quindi espresso come $I_{ij,n} = 1,...,k_{ij}$.
- 5. Questa fase si applica agli indicatori elencati all'articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e b), solo se l'autorità di risoluzione li determina come variabili continue.

FASE 3

Riscalatura degli indicatori

L'autorità di risoluzione riscala ciascun indicatore risultante dalla fase 2, I_{ij} , su una scala da 1 a 1 000 applicando la formula seguente:

$$RI_{ij,n} = (1\ 000 - 1) * \frac{I_{ij,n} - \min_{n} I_{ij,n}}{\max_{n} I_{ij,n} - \min_{n} I_{ij,n}} + 1 ,$$

dove gli argomenti delle funzioni minime e massime sono pari ai valori di tutti gli enti che contribuiscono al meccanismo di finanziamento della risoluzione per i quali l'indicatore è calcolato.

FASE 4

Inclusione del segno attribuito

1. L'autorità di risoluzione applica agli indicatori i segni seguenti:

Categoria	Indicatore	Segno
Esposizione al rischio	Fondi propri e passività ammissibili detenuti dal- l'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia	-
Esposizione al rischio	Coefficiente di leva finanziaria	-
Esposizione al rischio	Coefficiente di capitale primario di classe 1	-
Esposizione al rischio	Esposizione complessiva al rischio/Attività totali	+
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente netto di finanziamento stabile	-
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente di copertura della liquidità	_
Rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia	Quota dei prestiti e depositi interbancari nell'UE	+
Altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione.	Appartenenza a un sistema di tutela istituzionale	-
Altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione.	Entità del sostegno finanziario pubblico straordina- rio ottenuto in passato	+

Per gli indicatori con segno positivo, più i valori sono alti, maggiore è la rischiosità dell'ente. Per gli indicatori con segno negativo, più i valori sono alti, minore è la rischiosità dell'ente.

L'autorità di risoluzione determina gli indicatori relativi a attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione e ne specifica conformemente il segno.

2. Per includere i segni attribuiti l'autorità di risoluzione applica a ciascun indicatore riscalato risultante dalla fase 3, $RI_{ij,n}$ la trasformazione seguente:

$$TRI_{ij,n} = \begin{cases} RI_{ij,n} & \text{if sign = } \text{\leftarrow}\text{\rightarrow} \\ \\ 1 \ 001 - RI_{ij,n} & \text{if sign = } \text{\leftarrow}\text{\rightarrow} \end{cases}$$

FASE 5

Calcolo dell'indicatore composito

1. L'autorità di risoluzione aggrega gli indicatori i all'interno di ciascuna categoria j mediante una media aritmetica ponderata applicando la formula seguente:

$$PI_{j,n} = \sum_{i=1}^{N_j} w_{ij} * TRI_{ij,n} = w_{1_j} * TRI_{1_{j,n}} + ... + w_{N_j} * TRI_{N_{j,n}},$$

dove:

 w_{ij} è la ponderazione dell'indicatore i nella categoria j prevista all'articolo 7;

N_i è il numero degli indicatori nella categoria j.

2. Per calcolare l'indicatore composito l'autorità di risoluzione aggrega le categorie j mediante una media geometrica ponderata applicando la formula seguente:

$$CI_n = \prod_j PI_{j,n}^{W_j} = PI_{1,n}^{W_1} * ... * PI_{J,n}^{W_J},$$

dove:

 W_i è la ponderazione della categoria j prevista all'articolo 7;

J è il numero di categorie.

IT

3. Affinché l'indicatore composito finale sia espresso in modo che i valori più alti corrispondano agli enti con profilo di rischio più elevato, l'autorità di risoluzione applica la trasformazione seguente:

$$FCI_n = 1 000 - CI_n$$
.

FASE 6

Calcolo dei contributi annuali

1. L'autorità di risoluzione riscala l'indicatore composito finale risultante dalla fase 5, FCI_n, sull'intervallo di cui all'articolo 9 applicando la formula seguente:

$$\tilde{R}_n = (1.5 - 0.8) * \frac{FCI_n - \min_n FCI_n}{\max_n FCI_n - \min_n FCI_n} + 0.8$$

dove gli argomenti delle funzioni minime e massime sono pari ai valori di tutti gli enti che contribuiscono al meccanismo di finanziamento della risoluzione per i quali l'indicatore composito finale è calcolato.

2. L'autorità di risoluzione computa il contributo annuale di ogni istituto n, tranne che per gli enti soggetti all'articolo 10 e tranne per la quota forfettaria dei contributi degli enti a cui gli Stati membri applicano l'articolo 20, paragrafo 5, come:

$$c_n = Target * \frac{\frac{B_n}{\sum_{p=1}^N B_p} \cdot \tilde{R}_n}{\sum_{p=1}^N \left(\frac{B_p}{\sum_{a=1}^N B_a} \cdot \tilde{R}_p\right)},$$

dove:

p, q indicano gli enti;

Target è il livello-obiettivo annuale determinato dall'autorità di risoluzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, meno la somma dei contributi calcolati conformemente all'articolo 10 e meno la somma di importi forfettari che possono essere pagati ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5;

 B_n è l'importo delle passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti dell'ente n, corretti conformemente all'articolo 5 e fatta salva l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 5.

ALLEGATO II

DATI DA TRASMETTERE ALL'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE

- Attività totali definite all'articolo 3, punto 12)
- Passività totali definite all'articolo 3, punto 11)
- Passività contemplate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) e f)
- Passività derivanti da contratti derivati

IT

- Passività derivanti da contratti derivati valutate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3
- Depositi protetti
- Esposizione complessiva al rischio
- Fondi propri
- Coefficiente di capitale primario di classe 1
- Passività ammissibili
- Coefficiente di leva finanziaria
- Coefficiente di copertura della liquidità
- Coefficiente netto di finanziamento stabile
- Prestiti interbancari
- Depositi interbancari